



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

Prot. n. 14365/e.22.04.00-28

Sospensione, dal 1° gennaio 2009, dell'efficacia del decreto ministeriale 10 giugno 2004, e successive modificazioni, concernente l'erogazione dei contributi a favore dell'esercizio e delle industrie tecniche cinematografiche

IL MINISTRO

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, ed in particolare l'articolo 15, comma 2, che prevede che al rifinanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo si provveda in sede di legge finanziaria dello Stato;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2004, e successive modificazioni, adottato ai sensi degli artt. 12, 15 e 16 del citato decreto legislativo, concernente contributi a favore dell'esercizio e delle industrie tecniche cinematografiche;

Considerato che lo stanziamento delle risorse destinate alle attività di spettacolo, incluse quelle cinematografiche, è stato stabilito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante "Disposizione per la formazione annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)", in euro 398.036.000, rispetto allo stanziamento complessivo di euro 471.339.000 per l'anno 2008;

Considerato che pertanto le risorse destinate per il 2009 alle attività cinematografiche non consentono di soddisfare tutte le finalità previste dal citato decreto legislativo e dai relativi decreti attuativi, ma soltanto quelle prioritarie e finanziariamente sostenibili;

Rilevato che, nell'ambito delle finalità relative al sostegno alla produzione cinematografica, la concessione di contributi a favore dell'esercizio e delle industrie tecniche cinematografiche non rientra tra le finalità di cui al precedente "considerato", in quanto tale beneficio di legge, come disciplinato dal vigente d.m. 10 giugno 2004 "contributi a favore dell'esercizio e delle industrie tecniche cinematografiche", pur essendo prioritario, in considerazione della attuale situazione contabile delle risorse e dell'esperienza per consuetudine maturata nelle annualità precedenti, avrebbe con certezza un peso non sostenibile per l'erario pubblico nell'esercizio finanziario 2009;

Atteso che si rende, pertanto, necessaria, al fine di una corretta ed efficace erogazione, nell'anno 2009, delle limitate risorse destinate alle attività cinematografiche, con salvaguardia delle finalità prioritarie e finanziariamente sostenibili, la sospensione



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

dell'efficacia, a partire dal 1° gennaio 2009, del citato decreto ministeriale 10 giugno 2004, e successive modificazioni "contributi a favore dell'esercizio e delle industrie tecniche cinematografiche";

Rilevata la necessità dell'adozione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome, di un decreto concernente l'erogazione dei contributi a favore dell'esercizio e delle industrie tecniche cinematografiche, sostitutivo del vigente d.m. 10 giugno 2004, che preveda nuovi criteri e modalità di erogazione dei medesimi, di modo che sia possibile predeterminare un limite massimo di spesa annuo finanziariamente compatibile con le risorse concretamente disponibili e valevoli a decorrere dall'esercizio finanziario 2009

adotta il seguente decreto:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 2009, è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 10 giugno 2004, e successive modificazioni, concernente l'erogazione dei contributi a favore dell'esercizio e delle industrie tecniche cinematografiche.
2. Con successivo decreto, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome, saranno stabiliti, a valere dall'esercizio finanziario 2009, nuovi criteri e modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, sostitutivi dei criteri e delle modalità previste dal relativo d.m. 10 giugno 2004, e successive modificazioni.
3. Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 31 DIC. 2008

IL MINISTRO